

**Punto 4 dell'ordine del giorno**

**Portali per il controllo radiometrico alle frontiere del rottame metallico e/o dei prodotti siderurgici di importazione**

Riferimenti normativi

L'articolo 10 del decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ha attribuito a questo Ministero il compito di provvedere all'acquisto ed all'installazione di sistemi di controllo presso i valichi di frontiera, della radioattività dei carichi di rottame metallico importati. L'obiettivo di impedire l'ingresso nel territorio nazionale di carichi di metalli contenenti fonti radioattive orfane, era ed è una problematica di tutela della salute di straordinaria rilevanza, in quanto il nostro Paese è un forte importatore di rottami di ferro che costituiscono la materia prima dell'elettrosiderurgia e del settore delle fonderie.

La norma individua tre soggetti attuatori:

- il Ministero dell'Industria per l'acquisto e l'installazione dei sistemi di controllo,
- il Ministero delle Finanze ( Dogane) per la disponibilità delle aree di installazione,
- il Ministero dell'Interno per l'utilizzo e il controllo, mediante il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Attuazione

Il Ministero ha svolto il compito affidatogli dal legislatore

A seguito di bando di gara questa Amministrazione ha stipulato di un contratto con la A.T.I. Società Elettronica per l'Automazione (S.E.P.A.) S.p.A., con sede in Torino, e Rados Technology Oy con sede in Turku (Finlandia), per l'importo di € 1.053.055,62 (lire 2.039.000.000) al netto di IVA e, nel mese di luglio 2003, si sono concluse le operazioni di collaudo di trenta sistemi a portale installati presso 25 siti di frontiera.

Il Ministero, assolta la missione prevista dalla legge relativamente all'acquisto dei sistemi, ne è diventata proprietaria a pieno titolo, ma ciò solo in vista della loro consegna al Ministero dell'Interno. Il Ministero infatti non ha la competenza tecnica per la gestione e la manutenzione dei sistemi, né dispone delle relative risorse umane e finanziarie da destinare a questo fine. Al fine di realizzare la consegna dei sistemi, è stata proposta a suo tempo al Ministero dell'Interno una apposita bozza di convenzione.

A seguito di numerose Conferenze di Servizi, l'ultima delle quali si è tenuta il 4 luglio 2008, il Ministero dell'Interno, rappresentato dal Prefetto Compagnucci, ha finalmente manifestato la disponibilità ad assumere la proprietà e la gestione dei sistemi, purché venissero assicurate le risorse finanziarie per la loro gestione valutate in 500 mila euro ed ha chiesto che la nostra Direzione assumesse l'iniziativa di avanzare la richiesta al Ministero dell'Economia e finanze. La richiesta ha avuto esito negativo.

Fallito questo tentativo di pervenire alla cessione dei sistemi, la Direzione ha proposto un intervento normativo che prevedeva il loro trasferimento tal quale, senza risorse, al Corpo

OSSERVATORIO UNICO  
SEZIONE SPECIALIZZATA PER LA SIDERURGIA  
Roma, 30 marzo 2009

nazionale dei vigili del fuoco, in linea con quanto previsto dal citato articolo 10 della legge n. 421/1996.

Sull'emendamento all'art. 33 del D.D.L. Atto Senato n. 1195, che disponeva, per l'appunto, il trasferimento dei sistemi al Ministero dell'Interno per il successivo utilizzo e controllo da parte del personale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, il Ministero dell'Interno ha espresso parere contrario. L'emendamento è stato pertanto ritirato.

Fallito dunque anche questo tentativo di intervento normativo, i sistemi rimangono ancora di proprietà del Ministero dello Sviluppo Economico senza però più disporre delle risorse finanziarie per affrontare ulteriori oneri per il loro mantenimento in stato di efficienza. **Questa situazione di stallo non più sostenibile fa affacciare l'ipotesi di una loro dismissione.** Ipotesi che oltre a esporre l'Amministrazione ad accuse riguardo il cattivo uso di risorse pubbliche, andrebbe totalmente contro tendenza nel momento in cui non solo permane attuale, rispetto al rottame metallico, l'esigenza di realizzare un sistema di controllo di grande importanza nel quadro delle misure di tutela della salute pubblica, in affiancamento ad analoghi obblighi di controllo già vigenti per le imprese, ma anche altri obblighi di controllo si aggiungono in capo alle imprese che importano e commercializzano prodotti e semilavorati metallici in forza dell'emanazione del Decreto Legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 (art.1, comma 7).